

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 744)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158,
concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle
unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia
di convenzioni sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento si è reso necessario per dare tempestiva esecuzione all'indicazione programmatica contenuta nell'articolo 26 della legge finanziaria 1984 (legge 27 dicembre 1983, n. 730) che, com'è noto, rinviava ad un successivo provvedimento legislativo la definizione dei criteri e delle modalità per la regolazione dei rapporti tra lo Stato ed i tesorieri per i pagamenti da questi effettuati nell'ambito dei disavanzi al 31 dicembre 1983 accertati per le singole USL.

Il ricorso alla decretazione di urgenza si è reso necessario per consentire la tempestiva liquidazione delle partite debitorie delle unità sanitarie locali, onde restituire regolarità ai rapporti tra gli enti ed i soggetti con cui esse intrattengono transazioni di carattere finanziario, rapporti che si sono progressivamente deteriorati, con grave nocimento non solo degli assistiti ma anche di vasti strati dell'economia.

L'articolo 1 del provvedimento — modificando in parte i primi due commi dell'articolo 26 della legge finanziaria 1984 — autorizza i pagamenti in anticipazione dei tesorieri, sempre nel limite massimo dei disavanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1983, oltre che dei già previsti debiti verso i fornitori, i medici, le farmacie e le strutture convenzionate, anche delle somme dovute al personale per qualsiasi causa e dei rimborsi eventualmente ancora non corrisposti agli assistiti per prestazioni erogate in forma indiretta.

Viene precisato, per quanto concerne il personale, che i tesorieri possono pagare in anticipazione le somme dovute al personale per l'applicazione dell'accordo unico nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983: è evidente che il pagamento di tali partite è possibile solo in presenza del relativo accertamento nei conti consuntivi delle unità sanitarie locali di corrispondenti residui passivi. Ne consegue che gli impegni che a tale titolo vengono assunti nel corso del 1984 non

possono che far carico alla competenza di tale esercizio.

Al fine di fornire precisi punti di riferimento ai tesorieri, si dispone che i pagamenti in anticipazione possano essere effettuati esclusivamente previa acquisizione di regolari mandati di pagamento emessi dalle USL, accompagnati da dichiarazioni che attestino l'avvenuta scadenza dell'obbligazione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1983.

Per le partite debitorie che, pur riferite all'anno 1983, giungano a scadenza nel corso dell'anno 1984 si precisa che al relativo pagamento si provvede con le disponibilità di cassa autorizzate per l'anno 1984: tale disposizione è coerente con la circostanza che in ogni esercizio finanziario una parte degli impegni assunti sul finire del 1984 dovranno necessariamente essere pagati soltanto nel 1985, in forza della vigente normativa contrattuale.

Al fine di consentire ai tesorieri di intervenire in misura consistente, si prevede la deroga ai limiti della loro esposizione in anticipazione fissati dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle norme statutarie proprie di ogni singolo istituto di credito.

Con l'articolo 2 si danno indicazioni ai tesorieri delle USL per la regolazione della loro esposizione per effetto dei pagamenti disposti in anticipazione: è previsto il rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso allineato a quello vigente sul mercato a tale data, vale a dire titoli del tutto negoziabili sul mercato.

Detti titoli — le cui ulteriori caratteristiche, non necessariamente « speciali », saranno precisate con decreto del Ministro del tesoro — saranno rilasciati a copertura dei crediti dei tesorieri risultanti dai pagamenti effettuati in forza del primo comma dell'articolo 26 della legge finanziaria 1984, maggiorati degli interessi calcolati a tutto il 31 dicembre 1984.

L'urgenza di tali indicazioni appare evidente ove si consideri che l'intervento dei tesorieri è del tutto facoltativo ed è, pertanto, subordinato alla convenienza economica e alla certezza del rientro dalle esposizioni conseguenti ai pagamenti effettuati.

Al fine di rendere sollecita la quantificazione della esposizione di ciascun istituto di credito per gli interventi effettuati in anticipazione, viene precisata la documentazione che ogni istituto dovrà presentare alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle USL, documentazione che servirà di base per il controllo sulla legittimità dei pagamenti che i collegi dei revisori dei conti dovranno effettuare entro il 30 giugno 1985.

È altresì precisato che è ammessa esclusivamente la capitalizzazione annua degli interessi sulle esposizioni di tesoreria per gli istituti di credito che non abbiano ancora sottoscritto la convenzione di tesoreria, i quali potranno applicare un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

L'articolo 3 prevede l'obbligo di destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per il 50 per cento a spese di investimento e per il 50 per cento al finanziamento delle spese correnti dell'esercizio 1984.

Con tale misura si è inteso, nel contempo, sia reperire mezzi da destinare al ripiano dei disavanzi delle USL, sia mantenere un giusto riconoscimento per la lodevole gestione posta in essere dalle USL che hanno chiuso in avanzo il 1983.

Correlativamente le unità sanitarie locali sono tenute a ridurre — per un importo pari al 50 per cento dell'avanzo accertato — la previsione di entrata iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 1984 in relazione alla ripartizione del Fondo regionale sanitario. Il totale delle riduzioni operate dalle USL di ogni singola regione verrà trattenuto dallo Stato a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale spettante a ogni singola regione per l'anno 1984 o per l'anno 1985 nel caso in cui l'avanzo venga accertato dopo il 30 settembre 1984.

Le somme così recuperate verranno utilizzate per provvedere alla parziale coper-

tura degli oneri recati dal presente provvedimento.

L'articolo 4, nel mentre fissa al 30 giugno 1984 la facoltà dei tesorieri di provvedere ai pagamenti in anticipazione dei debiti delle USL al 31 dicembre 1983, detta le disposizioni per l'intervento diretto dello Stato finalizzato al ripiano della quota parte dei disavanzi non finanziati dai tesorieri.

Rientrano in tale quota residuale sia i debiti che, pur potendolo, non sono stati pagati dai tesorieri, sia gli altri debiti non rientranti nella casistica precisata nel primo comma dell'articolo 26 della legge finanziaria 1984, ivi compresi ovviamente anche i debiti verso gli organismi previdenziali.

Il Ministero del tesoro — sulla base di apposita certificazione — corrisponderà, nel corso degli anni 1984 e 1985, direttamente alle singole USL le somme occorrenti per l'estinzione delle partite debitorie non sanate dall'intervento dei tesorieri, ovviamente sino al limite massimo dell'ammontare del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.

Entro trenta giorni dovrà essere disposta da parte delle USL l'utilizzazione di tali somme, al fine di interrompere il maturare degli interessi passivi che gravano su alcune partite debitorie (contributi previdenziali, imposte erariali, ecc.).

L'articolo 5 estende le disposizioni precedentemente illustrate agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sembra appena il caso di precisare che il presente provvedimento è inteso a sanare esclusivamente la posizione debitoria delle USL al 31 dicembre 1983: è noto, peraltro, che i difformi criteri, anche solo temporali, con cui le regioni hanno proceduto alla costituzione delle USL, hanno mantenuto — per periodi più o meno lunghi — alla competenza regionale la gestione della spesa sanitaria con il risultato che le conseguenti posizioni debitorie non si rinven-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gono ora nei bilanci delle USL bensì in quelli regionali o, in taluni casi, in quelli degli enti ospedalieri e non sono pertanto sanabili in forza della normativa di cui all'articolo 26 della legge finanziaria 1984.

Si tratta di situazioni debitorie che necessitano di una differente analisi ricognitiva, sulla base delle cui risultanze dovrà poi provvedersi con apposito ulteriore strumento legislativo.

L'articolo 6 dispone, infine, per la esatta interpretazione da darsi al disposto dell'articolo 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario, in relazione alla soppressione dell'articolo 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, convertito, con modificazioni, nella legge n. 386 del 1974.

La norma risponde all'esigenza di una chiara ed univoca interpretazione delle disposizioni predette al fine anche di consentire una rapida definizione delle numerose controversie cui hanno dato luogo.

L'articolo 7 quantifica gli oneri posti a carico dello Stato nel biennio 1984-1985, valutati in 2.600 miliardi di lire, da riferire sia al servizio del prestito per i titoli di Stato che verranno consegnati ai tesoriери delle USL, sia ai trasferimenti diretti alle USL per il finanziamento della quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianato con l'intervento dei tesoriери.

Per la sottoscrizione dei titoli di Stato da rilasciare ai tesoriери, viene precisato che la relativa spesa verrà iscritta nel bilancio di previsione 1985 con contestuale iscrizione anche all'entrata della stessa somma mediante semplice commutazione in quietanza d'entrata; in tal modo l'operazione risulta del tutto neutrale e lascia sostanzialmente immutato il prefigurato livello del ricorso al mercato finanziario.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158, concernente ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 26 maggio 1984.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonchè verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita

dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorchè sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera a) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonchè verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrisponde a quello previsto dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. È ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragioni provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesoreri, trasmettono alla ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesoreri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragioni provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. È abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, per il 50 per cento a spese di investimento e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese correnti relative all'esercizio 1984, riducendo, per un importo pari al 50 per cento dell'avanzo stesso, la previsione di entrata proveniente dal Fondo sanitario regionale.

2. In sede di riparto del Fondo sanitario nazionale a ciascuna regione e a ciascuna provincia autonoma viene trattenuto l'ammontare del 50 per cento degli avanzi di amministrazione di cui al precedente comma 1 accertati dalle unità sanitarie locali ricadenti nel rispettivo territorio; i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. A tal fine le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti. Il mancato invio, nei termini previsti, della predetta dichiarazione comporta la sospensione degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

4. Qualora l'avanzo di amministrazione venga accertato in data successiva al 30 settembre 1984 la sua utilizzazione, sempre nella misura del 50 per cento, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese correnti relative all'esercizio finanziario 1985; si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con riferimento alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1985.

Art. 4.

1. I tesoriери delle unità sanitarie locali possono esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 1984.

2. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesoriери non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985, all'uopo utilizzando anche le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3.

3. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

4. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesoriери delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

5. Gli interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie — con esclusione di quelle pagate in anticipazione dai tesorieri ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente la indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ai loro tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito dal presidente dell'istituto scientifico.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per il biennio 1984-1985 in complessive lire 2.600 miliardi, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicem-

bre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.375 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85.

2. Il predetto importo di lire 2.375 miliardi viene ridotto in misura pari alle somme versate in entrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

3. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: **MARTINAZZOLI**